



COMUNE DI INDUNO OLONA

IL SINDACO

ORDINANZA N. 138/07 DEL 29.12.2007

OGGETTO: orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione alimenti e bevande

IL SINDACO

Visto l'art. 17 comma 1 della Legge regionale 24.12.2003 n. 30, il quale stabilisce che gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabili dal Sindaco, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 20 e in conformità agli indirizzi generali di cui all'art. 8 comma 1;

Visto l'art. 12 della D.G.R. n. VII/17516 del 17.05.2004, come integrato dalla D.G.R. 16.02.2005 N. VII/20995 (*indirizzi generali per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione alimenti e bevande in attuazione della L.R. n. 30/2003*), il quale prevede che l'orario può essere differenziato nell'ambito dello stesso territorio, stabilendo che i comuni devono stabilire una fascia obbligatoria compresa:

- tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione alimenti e bevande costituisce attività prevalente;
- tra le ore 7 e le ore 3 del giorno successivo, per gli esercizi che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago;

Riscontrata l'opportunità di provvedere al riguardo tenendo conto delle consuetudini locali, nonché alla luce delle attuali esigenze della distribuzione, al fine di rendere un miglior servizio ai consumatori;

Vista la Legge regionale 24 dicembre 2003 n. 30;

Vista la D.G.R. n. VII/17516 del 17 maggio 2004, come integrata dalla D.G.R. del 16 febbraio 2005;

Visti gli articoli 18, 19 e 20 dei "Criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'attività di somministrazione alimenti e bevande", approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14 giugno 2007;

Visto l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Preso atto del parere della competente commissione comunale il 13.12.2007;

DETERMINA

Con decorrenza dal settimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale del presente provvedimento, l'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e così stabilito:

ART. 1 ORARIO GIORNALIERO

1. Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente – Esercizi compresi nelle denominazioni del punto 6) della D.G.R. n. VII/17516, alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h).

a) Fascia facoltativa (limite massimo):

tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo;

b) Fascia obbligatoria (limite minimo):

dalle ore 7,30 alle ore 13;

dalle ore 15,30 alle ore 20.

2. Su richiesta degli esercenti e per particolari esigenze di servizio al cittadino, sarà possibile autorizzare, in relazione agli esercizi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino, garantendo comunque una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore.

3. Esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago – Esercizi compresi nelle denominazioni del punto 6 della D.G.R. n. VII/17516, alla lettera i); (disco-bar, piano bar, locali serali e simili).

a) Fascia facoltativa (limite massimo):

tra le ore 7 e le ore 3 del giorno successivo;

b) Fascia obbligatoria (limite minimo):

dalle ore 17 alle ore 23;

4. Esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano prevalente l'attività di intrattenimento – Esercizi compresi nelle denominazioni del punto 6 della D.G.R. n. VII/17516, alla lettera l); (discoteche sale da ballo, locali notturni).

a) Fascia facoltativa (limite massimo):

tra le ore 7 e le ore 3 del giorno successivo;

b) Fascia obbligatoria (limite minimo):

tra le ore 19 e le ore 24.

5. Esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano prevalente l'attività di svago – Esercizi compresi nelle denominazioni del punto 6 della D.G.R. n. VII/17516, alla lettera m); (impianti sportivi e simili).

L'orario per tali attività verrà determinato al momento del rilascio dell'autorizzazione, con riferimento all'attività svolta, alla zona urbanistica ed alla classificazione acustica dell'immobile o dell'impianto ove l'attività insiste, alla vicinanza con le abitazioni circostanti ed al potenziale disturbo che l'attività potrebbe recare ai residenti.

2) OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI SUGLI ORARI

1. I titolari degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato, sulla base dell'attività esercitata, che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi e di renderlo noto al pubblico con apposito cartello ben visibile sia all'interno sia all'esterno del locale;

2. L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura;

3. La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di nuova apertura, sia in caso di subingresso, sia in caso di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività;

4. L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare al Comune, con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica dell'orario di apertura e chiusura.

5. E' facoltà dell'esercente di posticipare l'apertura ed anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario prescelto.

ART. 3) ORARI DEGLI ESERCIZI A CARATTERE MISTO

1. Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente.

2. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto.

ART. 4) DEROGHE

1. Nell'ultimo giorno di carnevale, nei giorni dal 23 al 30 di dicembre e dal 1° al 6 gennaio di ogni anno, fermo restando l'orario minimo di attività, gli esercenti possono effettuare l'attività fino alle ore 4 antimeridiane, mentre per il solo 31 dicembre di ogni anno l'attività è consentita fino alle ore 6 antimeridiane.

2. In occasione di fiere, feste patronali o di altre manifestazioni locali, potranno essere stabiliti - di volta in volta - con provvedimento del Sindaco, orari differenti da quelli previsti nei precedenti articoli, in relazione alle caratteristiche ed alla durata della manifestazione stessa.

ART. 5) ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA SUGLI ORARI

1. non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui a presente provvedimento le attività di somministrazione:

- a) ubicate nelle aree di servizio;
- b) poste all'interno di stazioni ferroviarie;
- c) svolte all'interno delle attività ricettive (alberghi, affittacamere, agriturismi ecc.) e rivolte ai soli alloggiati,

ART. 6) SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento si applicano, così come stabilito dall'art. 23 comma 2 della legge regionale n. 30 del 24 dicembre 2003, le sanzioni previste dall'art. 17-bis, comma 1, del T.U.L.P.S. – R.D. n. 773/31, nonché le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater dello stesso T.U.L.P.S.

ART. 7) ABROGAZIONE E RICORSI

1. la presente ordinanza sostituisce e abroga ogni altro precedente provvedimento in materia.

2. Avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso al T.A.R. di Milano o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla residenza municipale, 29 dicembre 2007

f.to IL SINDACO
Maria Angela Bianchi